


CITTA' DI CASTEL SAN PIETRO TERME

Provincia di Bologna



REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONI DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE



Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.151 del 24/11/1998 e successivamente modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n.27 del 25/03/1999, con Deliberazione del Consiglio Comunale n.106 del 27/09/2000, con Deliberazione del Consiglio Comunale n.117 del 19/11/2003, con Deliberazione della Giunta Comunale n.177 del 09/12/2003, con Deliberazione della Giunta Comunale N.30 del 15/05/2005, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 28/02/2006, con Deliberazione del C.C. 66 del 15/05/2008, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 01/03/2011, con Deliberazione della Giunta Comunale n.36 del 12/03/2012, con Deliberazione della Giunta Comunale n.27 del 4/03/2013, con Deliberazione del Consiglio Comunale n.110 del 26/11/2013, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 41 del 24/03/2014 e con Deliberazione del Consiglio Comunale n.33 del 31/03/2015.

Titolo I : DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Definizioni

- 1.** Ai fini del presente Regolamento, s'intendono:
- per "canone", il corrispettivo dovuto al Comune per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - per "concessione", l'atto amministrativo, mediante il quale il Comune autorizza l'occupazione suddetta, intendendosi comunque, con tale termine, anche le autorizzazioni rilasciate per le occupazioni temporanee;
 - per "occupazione" o "occupare", la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo o di spazi pubblici, come sotto definiti, con conseguente sottrazione degli stessi all'uso generale della collettività;
 - per "Regolamento", il presente regolamento, con il quale si provvede a disciplinare le occupazioni di cui sopra ed il corrispondente canone di concessione;
 - per "suolo pubblico" o "spazio pubblico", le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata, sulle quali risulta regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio e i tratti di strade non comunali ma compresi all'interno del centro abitato individuato a norma del Codice della Strada.

Articolo 2 - Ambito e scopo del Regolamento

1. Il Regolamento, adottato a norma e per gli effetti rispettivamente degli articoli 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche come definiti nell'articolo 1, le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, revoca e decadenza dell'atto di concessione, nonché i criteri di determinazione e di applicazione del canone, dovuto per le occupazioni medesime ed istituito con il Regolamento stesso.

2. Il Regolamento, pertanto disciplina anche la misura del canone, le modalità di versamento e di riscossione anche coattiva dello stesso, le agevolazioni e le sanzioni, nonché la classificazione d'importanza delle strade, aree e spazi pubblici.

3. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire una corretta utilizzazione degli spazi e delle aree pubbliche, anche al fine di tenere conto del beneficio che il singolo occupante ritrae da tale utilizzazione e del conseguente disagio che dalla stessa può derivare alla collettività.

Articolo 3 - Il funzionario addetto al canone

1. Il Dirigente o il Responsabile del Servizio Tributi e del Servizio Attività Produttive curano l'istruttoria inerente rispettivamente la richiesta di occupazione permanente e temporanea ed esprimono il consenso o il diniego relativamente alla stessa, emettendo apposito provvedimento (atto di concessione o di diniego). Gli stessi funzionari curano anche le operazioni utili alla riscossione del canone. Il comandante del Servizio di Polizia Municipale è competente in materia di occupazioni temporanee derivanti da attività edilizia.

2. Il funzionario responsabile provvede a:

- esercitare le attività di controllo, verifica, accertamento ed applica le sanzioni;
- sottoscrivere gli atti relativi allo svolgimento delle attività predette ;
- apporre il visto di esecutività sui ruoli di riscossione coattiva, formati dal competente Ufficio Tributi;
- compiere ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti rilevanti in materia di canone di concessione.

3. In caso di affidamento della gestione del canone a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

Titolo II : OCCUPAZIONI E CONCESSIONI
Capo 1° - OCCUPAZIONI

Articolo 4 - Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche

1. Qualsiasi occupazione di spazi e di aree pubbliche, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonchè di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.

2. Sono comprese nelle aree comunali, ai fini dell'applicazione del canone, i tratti di strade statali, regionali o provinciali situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, individuati a norma dell'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile, n.285, e successive modificazioni ed integrazioni.

3. Le occupazioni possono riguardare le strade e le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, nonchè le aree destinate a mercati, anche attrezzati, e possono essere permanenti o temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.

4. Le occupazioni permanenti, a loro volta possono essere:

a)"a durata indeterminata", che necessitano solo della concessione iniziale;

b)"pluriennali", che hanno durata per più anni e nei limiti di cui all'art.19;

c)"annuali", quelle che necessitano del rinnovo annuale mediante il rilascio di una nuova concessione.

5. Le occupazioni temporanee, di cui alla lettera b) del comma 3, possono essere a fasce orarie, giornaliera o di durata superiore, ma comunque inferiore all'anno.

6. Ai fini dell'applicazione del canone:

a) sono considerate permanenti anche le occupazioni di aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche, se concesse con atto di durata almeno annuale per l'uso della medesima area e per tutti i giorni feriali della settimana;

b) sono considerate temporanee:

b/1 - le occupazioni delle aree di cui alla precedente lettera a), realizzate dallo stesso soggetto soltanto in alcuni giorni della settimana, anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore;

b/2 - le occupazioni abusive e quelle che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno.

7. Sono ricorrenti le occupazioni, le cui relative concessioni sono rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale e che si ripetono.

Articolo 5 - Occupazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche

1. Per le occupazioni di aree pubbliche, come definite dall'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, realizzate per l'esercizio del commercio al dettaglio, si applicano le disposizioni del titolo X del precitato decreto.

Articolo 6 - Mestieri girovaghi e mestieri artistici

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare su aree e spazi pubblici senza aver ottenuto il permesso di occupazione.

2. La concessione è richiesta anche per la sosta su suolo pubblico da parte di coloro che esercitano mestieri artistici quando la sosta stessa si prolunghi per più di un'ora sullo stesso luogo.

Articolo 7 - Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. Fatte salve le disposizioni in materia di sicurezza della circolazione stradale ed igienico-sanitarie, coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di sessanta minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro di sosta dovranno intercorrere almeno cinquecento metri.

Articolo 8 - Esecuzione di lavori e di opere

1. Quando per l'esecuzione di lavori e di opere sia indispensabile occupare il suolo pubblico con pietriccio, terra di scavo e materiale di scarto, nel permesso dovranno essere indicati i modi della occupazione e i termini per il trasporto dei suddetti materiali negli appositi luoghi di scarico.

Articolo 9 - Autorizzazione ai lavori e manutenzione delle opere

1. Quando sono previsti lavori che comportano la manomissione del suolo pubblico, il permesso di occupazione è sempre subordinato al possesso dell'autorizzazione ai lavori.

2. La manutenzione delle opere, eseguite negli spazi ed aree pubbliche e loro pertinenze, formanti oggetto della concessione, è sempre comunque a carico del concessionario.

3. Qualora i lavori di manutenzione richiedano interventi straordinari, tali da modificare le caratteristiche e l'estetica dell'opera, il concessionario, prima di dar corso ai lavori, deve essere autorizzato dal Comune.

Articolo 10 - Occupazioni con tende e tendoni

1. Per collocare tende, tendoni e simili sopra l'ingresso dei negozi, delle botteghe, dei pubblici esercizi negli sbocchi e negli archi di porticato è richiesta l'autorizzazione comunale edilizia.

2. Per ragioni di arredo urbano l'Autorità competente può disporre la sostituzione di dette strutture che non siano mantenute in buono stato.

Articolo 11 - Affissioni

1. Sugli steccati, impalcature, ponti ed altro il Comune si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

Articolo 12 - Occupazioni con impianti pubblicitari

1. Le occupazioni con impianti pubblicitari installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune sono disciplinate nei presupposti, modalità di ottenimento e determinazione del canone alla stregua della specifica normativa legislativa e regolamentare disciplinante la materia pubblicitaria .

Articolo 13 - Altre occupazioni

1. La concessione di aree per l'esercizio dello spettacolo viaggiante è soggetta ad apposita regolamentazione, nonchè agli usi ed alle consuetudini locali in materia.

2. Le occupazioni del sottosuolo o del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere sono disciplinate dalle leggi e dai regolamenti vigenti. Comunque, tali occupazioni, anche se in via provvisoria, sono soggette ad autorizzazione o concessione ed a specifiche prescrizioni a seconda del tipo di occupazione.

3. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, comportanti occupazione di suolo pubblico o di uso pubblico, è soggetta a concessione.

4. Le occupazioni con ponti e steccati, pali di sostegno e simili, realizzate nei cantieri di lavoro, sono soggette alle norme del regolamento, salvo che si tratti di occupazioni del tutto occasionali di cui all'articolo 14, comma 7.

Capo 2° : LA CONCESSIONE

Articolo 14 - Richiesta di occupazione

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, spazi ed aree di cui all'articolo 4 deve presentare apposita domanda, redatta in carta legale, all'Ufficio Protocollo Generale. In caso di trasmissione tramite servizio postale, la data di ricevimento ai fini del termine per la conclusione del procedimento, è quella risultante dal timbro datario apposto all'arrivo.

2. Rispetto alla data di inizio dell'occupazione, la domanda va presentata con congruo anticipo, non inferiore, comunque, a 30 giorni per le occupazioni permanenti e a 20 giorni per quelle temporanee.

3. La domanda deve contenere, a pena di nullità:

a) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale, del codice fiscale e la eventuale partita I.V.A.;

b) nel caso di richiedente diverso da quelli indicati alla lettera a) precedente, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, la partita I.V.A., nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto;

c) l'ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare e la relativa superficie o estensione lineare;

d) l'oggetto della occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che s'intende svolgere e i mezzi con cui s'intende occupare, l'opera che s'intende eseguire e le modalità di uso dell'area;

e) la durata e la frequenza o la fascia oraria della occupazione;

f) l'impegno a sostenere le spese del sopralluogo, se necessario, con deposito di cauzione, se richiesto dal Comune;

g) la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore.

4. Qualora dalla domanda non sia possibile identificare e delimitare esattamente l'area, la domanda stessa deve essere corredata da una planimetria dell'area interessata. Inoltre, il richiedente è tenuto a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda e, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività comportante specifiche autorizzazioni, deve dimostrare di esserne in possesso.

5. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda.

6. E' consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere all'esecuzione di lavori che non consentano alcun indugio. In tal caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

7. Non è richiesta la concessione per occupazioni occasionali determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci, nonché per le occupazioni non intralcianti il traffico e di

durata non superiore ad ore 6, qualora riguardino piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o coperture, effettuate con ponti, steccati o simili, ovvero operazioni di trasloco o di mantenimento del verde.

Articolo 15 - Contenuto e rilascio dell'atto di concessione

1. La domanda di occupazione è assegnata al Responsabile del Servizio competente, il quale intraprende la procedura istruttoria, tenendo in particolare considerazione le esigenze della circolazione, igiene e sicurezza pubblica, nonché l'estetica ed il decoro ambientale. A tali fini, provvede ad acquisire, qualora necessari, i pareri espressi dagli altri uffici comunali interessati e dalle eventuali Commissioni comunali competenti in materia.

2. Il Dirigente o Responsabile del Servizio, accertate le condizioni favorevoli, rilascia l'atto di concessione ad occupare il suolo pubblico.

3. L'atto di concessione costituisce titolo che legittima l'occupazione e la utilizzazione dell'area pubblica e deve contenere:

- a) gli elementi identificativi della concessione di cui all'articolo 14;
- b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo, alle quali è subordinata la concessione;
- c) la durata della occupazione;
- d) la misura dello spazio concesso;
- e) la determinazione del canone di concessione, se dovuto;
- f) l'obbligo di osservare quanto stabilito dall'articolo 19.

4. Qualora la concessione comporti la stipulazione di un apposito contratto soggetto a registrazione, le spese relative sono a carico del concessionario.

5. La consegna dell'atto di concessione avviene a seguito della dimostrazione, fornita dal soggetto interessato, di avere corrisposto il canone di concessione nella misura stabilita, salvo quanto disposto dall'art.37, c.2, 2° periodo e c.4.

6. L'ufficio comunale che rilascia formalmente l'atto di concessione cura la tenuta di apposito schedario, dal quale deve risultare la data di scadenza di ogni occupazione autorizzata.

7. Il Comune può imporre il versamento di un deposito cauzionale, in numerario o titoli di Stato, o di una fideiussione bancaria o assicurativa, qualora:

- l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
- dalla occupazione possono derivare danni prevedibili al demanio comunale.

8. L'ammontare della cauzione è stabilito dal Dirigente o Responsabile del servizio, su proposta del Responsabile del procedimento, in misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare.

Lo svincolo del deposito cauzionale è subordinato al nulla osta del Comune.

Articolo 16 - Durata

1. Le concessioni sono rilasciate per la durata massima di anni 19, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.

2. Il periodo di validità delle concessioni è stabilito dal Dirigente o Responsabile del servizio competente, sulla base della domanda ed in ragione della necessità di carattere generale ed organizzativo.

Articolo 17- Titolarità della concessione

1. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale; per cui non è consentita la subconcessione.

2. E' ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persone di fiducia o legale rappresentante, indicato dal concessionario.

Articolo 18 - Rinnovo e disdetta della concessione

1. I provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza; le concessioni temporanee possono essere prorogate e rinnovate se di durata superiore all'anno (art.4, c.6, lett.b1)..

2. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita richiesta almeno 60 giorni prima della scadenza, indicando la durata del rinnovo.

3. Il concessionario, qualora intenda prorogare la occupazione temporanea, deve presentare domanda di proroga prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata ed i motivi della richiesta di proroga.

4. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la occupazione temporanea, deve presentare domanda di rinnovo 30 giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata ed i motivi della richiesta di rinnovo.

5. Anche la disdetta anticipata della concessione per occupazione permanente deve essere comunicata nel termine di cui al comma 2. La disdetta volontaria, non dovuta a causa di forza maggiore, non dà luogo alla restituzione del canone versato.

Articolo 19 - Obblighi del concessionario

1. Le concessioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti dei terzi, con l'obbligo da parte del concessionario, di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che possono derivare a terzi per effetto dell'occupazione.

2. Il concessionario, oltre ad osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, nonchè le condizioni contenute nell'atto di concessione, ha l'obbligo:

- a) di esibire a richiesta degli addetti comunali, l'atto che autorizza l'occupazione;
- b) di mantenere in condizioni di ordine e pulizia l'area che occupa;
- c) di provvedere, a proprie spese e cura, al termine della occupazione, a ripristinare il suolo come era in origine, rimuovendo anche le opere installate. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese, utilizzando eventualmente la cauzione di cui all'articolo 15;
- d) di versare il canone alle scadenze fissate.

Articolo 20 - Modifica, sospensione e revoca della concessione

1. Il Comune, con atto motivato, può modificare, sospendere o revocare in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione rilasciato, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

2. La sospensione temporanea della concessione disposta dal Comune, dà diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale alla durata della sospensione.

3. La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale del canone eventualmente pagato, a decorrere della cessazione di fatto della occupazione e in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità.

4. Cessate le cause che hanno dato luogo alla revoca della concessione, questa potrà essere rilasciata, per la medesima area, ad altri soggetti soltanto a seguito di rifiuto alla rioccupazione da parte del precedente occupante.

Articolo 21 - Decadenza della concessione

1. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli:

- a) se non rispetta, anche tramite i suoi collaboratori o dipendenti, le condizioni imposte con l'atto di concessione, ovvero non osserva le norme stabilite dalle leggi o dai regolamenti;
- b) per mancato pagamento del canone di concessione o di altri eventuali diritti dovuti;
- c) se, per le occupazioni permanenti con attrezzature infisse stabilmente al suolo, senza giustificato motivo, non realizza nei tempi stabiliti dalla normativa in materia edilizia, le opere previste;
- d) per violazione delle norme di cui all'articolo 17, relativo al divieto di subconcessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene concesso;
- e) per uso improprio o diverso della occupazione, rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione;
- f) se, in caso di occupazione temporanea, senza giustificato motivo, non occupa il suolo nei 5 giorni successivi alla data stabilita per l'inizio dell'occupazione, fermo restando il rispetto dei termini di durata dell'occupazione concessa.

2. La decadenza di cui al comma 1 non comporta restituzione, nemmeno parziale, del canone versato, nè esonera da quello ancora dovuto relativamente al periodo di effettiva occupazione.

3. La decadenza è dichiarata dal Dirigente o Responsabile del servizio competente con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.

Articolo 22 - Limiti delle occupazioni

1. Le occupazioni della sede stradale sono consentite nei soli casi e nei limiti stabiliti dalle norme del Codice stradale e relativo Regolamento.

2. Fuori dei centri abitati, la collocazione dei chioschi, edicole ed altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni, come determinate dal Regolamento di applicazione del Codice della strada

3. Nei centri abitati, fermo restando le limitazioni ed i divieti previsti dal Codice suddetto, l'occupazione dei marciapiedi è consentita fino ad un massimo della metà della larghezza del marciapiede stesso, purché in adiacenza ai fabbricati e semprechè rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di metri 2. Alle medesime condizioni è consentita l'occupazione nelle strade prive di marciapiedi, in aree ove è permesso il passaggio pedonale.

4. All'interno delle zone di rilevanza storico-ambientale, individuate ai sensi del Codice della strada con apposito provvedimento deliberativo, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, limitatamente alle occupazioni già prima esistenti, si può autorizzare l'occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del precedente comma, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o insufficiente capacità motoria.

5. All'interno delle piazze o dei parcheggi, le occupazioni possono essere consentite qualora non ostino situazioni o ragioni di natura tecnica, anche con riferimento alle esigenze della circolazione, di sicurezza e con l'adozione degli eventuali accorgimenti da prescrivere nell'atto di concessione.

6. E' demandata alla Giunta Comunale la determinazione delle occupazioni esonerate dalla richiesta di concessione e la previsione di ulteriori limiti alle occupazioni.

Articolo 23 - Uso dell'area concessa

1. Il concessionario, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione autorizzata, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalla legge, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.

2. Deve collocare appositi ripari, per evitare spargimenti di materiale sul suolo adiacente, pubblico o privato, e predisporre i mezzi necessari atti a salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione, in ordine alle quali l'amministrazione comunale non assume responsabilità.

3. I titolari di autorizzazione per mostre esterne agli esercizi commerciali, effettuate con attrezzature mobili, devono liberare il suolo occupato alla chiusura del negozio e provvedere alla pulizia del suolo medesimo.

Articolo 24 - Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni realizzate senza la concessione comunale.

2. Sono, altresì considerate abusive:

- a) le occupazioni realizzate in modo difforme dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione,
- b) le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione senza rinnovo o proroga di questa, ovvero oltre la data di revoca o di decadenza della medesima.

3. I controlli ispettivo-territoriali che attengono alla verifica sul territorio di eventuali occupazioni abusive, con conseguente predisposizione degli atti necessari a ristabilire la regolarità, sono svolti dal Servizio di Polizia Municipale. Il Responsabile del predetto Servizio, previa constatazione e contestazione della violazione e conseguente applicazione dell'indennità e delle sanzioni relative, può disporre la rimozione dei materiali, o la demolizione dei manufatti, nonchè la rimessa a ripristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale vi provvede d'ufficio, addebitando agli occupanti medesimi le relative spese.

4. Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecata a terzi a causa della occupazione.

5. Alle occupazioni abusive è applicata l'indennità e le sanzioni di cui all'articolo 41. Il pagamento dell'indennità e delle sanzioni non sana la irregolarità della occupazione e risulta comunque sempre dovuto il pagamento del canone nella misura prevista per analoghe occupazione regolarmente concesse.

6. Ai fini dell'applicazione dell'indennità e delle sanzioni di cui al precedente comma, l'abuso nella occupazione deve risultare da verbale di constatazione redatto da pubblico ufficiale. Qualora dal verbale non risulti la decorrenza dell'occupazione abusiva, questa si presume effettuata in ogni caso dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata, considerando permanenti le occupazioni abusive realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile. Le occupazioni abusive temporanee, invece si presumono effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento.

TITOLO III : CANONE DI CONCESSIONE

Capo 1° - ISTITUZIONE E CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE

Articolo 25 - Istituzione ed oggetto del canone di concessione

1. L'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonchè le aree private, soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e tempi di legge, costituisce presupposto per il pagamento di un canone in base a tariffa. Ai fini in parola sono considerati comunali anche i tratti di strada non appartenenti al Comune individuati a norma dell'art.1, comma 7, del D.Lgs.30.4.1992 n.285.

Articolo 26 - Natura del canone

1. Il canone di concessione di cui al presente Titolo III ha natura giuridica di entrata patrimoniale del Comune.

Articolo 27 - Criteri per la determinazione della tariffa del canone

1. La tariffa del canone è determinata dal Consiglio Comunale sulla base dei seguenti elementi:
 - a) classificazione delle strade in ordine d'importanza;
 - b) entità della occupazione, espressa in metri quadrati o lineari;
 - c) durata della occupazione;
 - d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata dal concessionario, con riferimento anche al mercato dei fitti, nonché al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa.
2. Le tariffe ordinarie relative ad ogni singola tipologia d'occupazione sono indicate negli allegati B e C del presente Regolamento.
3. Le tariffe ordinarie del canone sono aggiornate dalla Giunta Comunale con atto da allegare al bilancio di previsione, a norma dell'art.54 del decreto legislativo 15/12/1997 n.446.
4. L'omesso aggiornamento annuale delle tariffe, comporta l'applicazione delle tariffe già in vigore.

Articolo 28 - Classificazione delle strade

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in numero 3 categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, flusso turistico, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare.
2. La classificazione di cui al comma 1 è elencata nell'allegato A al presente Regolamento, di cui costituisce parte integrante.
3. La classificazione predetta potrà essere aggiornata all'occorrenza, con deliberazione da adottarsi dal Consiglio Comunale, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della stessa delibera.

Articolo 29 - Commisurazione dell'area occupata e applicazione del canone

1. Il canone è commisurato all'entità della occupazione, espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato o lineare superiore.
In particolare la superficie dell'area occupata con strutture o simili, collocate sul suolo, è calcolata in base alla superficie del basamento, anche se sopraelevato. Se tale struttura è dotata di copertura sporgente, l'area è calcolata in base alla superficie della minima figura geometrica piana che contiene la proiezione al suolo della copertura medesima.
2. Ai fini della commisurazione della occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata, e comunque non possono essere concessi contemporaneamente ad altri per effetto dell'area concessa.
3. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, concesse con separati atti, il canone è determinato con riferimento all'area o alle aree oggetto di ogni singolo atto.
4. La superficie eccedente i 1000 metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che temporanee, è calcolata in ragione del 10 per cento.
5. Per le occupazioni realizzate con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile è quella risultante dall'atto di concessione, con esclusione delle occupazioni realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone.
6. Le misure di tariffa determinate per le occupazioni temporanee non possono essere inferiori, qualunque sia la categoria di riferimento dell'occupazione ed indipendentemente da ogni riduzione, a €0,08 al

metro quadrato o lineare, fatta eccezione per le occupazioni realizzate con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, nonchè per le occupazioni realizzate per finalità politiche, culturali, sportive, celebrative e del tempo libero, limitatamente agli spazi utilizzati e/o finalizzati alla vendita o somministrazione, per le quali si applica l'ulteriore riduzione ad 1/3 della tariffa minima vigente per le occupazioni temporanee.

7. Nel caso di occupazioni soggette a gara pubblica con offerta al rialzo sul canone a base di gara, non si applica il canone previsto dal Regolamento.

8. Dalla misura complessiva del canone è detratto l'importo di altri eventuali canoni previsti da disposizioni legislative riscossi dal Comune per la medesima concessione, ad eccezione di quelli connessi a prestazioni di servizi.

9. Le occupazioni con distributori di carburante scontano il pagamento del canone calcolato con riferimento alla superficie del suolo occupato, senza riferimento al sottosuolo.

Articolo 30 - Durata dell'occupazione

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone previsto per le singole tipologie di cui all'allegato B ad anno solare, indipendentemente dalla data di inizio delle stesse.

2. Le occupazioni temporanee sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie di cui all'allegato C a giorno, secondo le tariffe per le seguenti fasce orarie:

1^ fascia - occupazioni di durata sino a 12 ore: tariffa ordinaria giornaliera ridotta del 25 per cento;

2^ fascia - occupazioni di durata superiore alle ore 12: tariffa ordinaria giornaliera.

3. Al fine della determinazione della COSAP annuale dovuta dai titolari di posteggio nell'ambito del mercato ambulante vengono conteggiate n.44 giornate di presenza.

Articolo 31 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione.

2. In caso di uso comune, è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'occupazione.

3. Ai soli fini del pagamento del canone le occupazioni abusive, risultanti da verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale, sono equiparate a quelle assentite da atto di concessione. L'occupante di fatto è soggetto passivo del canone. Nel caso di più occupanti di fatto, questi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

Articolo 32 - Agevolazioni

1. Le tariffe ordinarie del canone per occupazioni temporanee, sono ridotte:

a) dell' 80 per cento:

- occupazioni realizzate per iniziativa patrocinata dal Comune, anche se congiuntamente ad altri Enti, fatte salve eventuali ulteriori agevolazioni stabilite con atto della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 13 del "Regolamento per l'utilizzo delle sale comunali e per la concessione del patrocinio da parte del Comune di Castel San Pietro Terme", approvato con deliberazione C.C. n. 33 del 31.3.2015;

- occupazioni realizzate per finalità politiche, culturali, sportive, celebrative e del tempo libero, limitatamente agli spazi utilizzati e/o finalizzati alla vendita o somministrazione, a cui è riconosciuta un'ulteriore riduzione ad 1/3 della tariffa applicabile, anche considerando eventuali altre agevolazioni connesse per il carattere della ricorrenza e/o del tempo d'occupazione;

- occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, a cui è riconosciuta un'ulteriore riduzione ad 1/3 della tariffa applicabile, anche considerando eventuali altre agevolazioni concesse per il carattere della ricorrenza e/o del tempo d'occupazione;

b) del 50 per cento:

- occupazioni di durata non inferiore a 1 mese o che si verificano con carattere ricorrente, di cui all'art. 4, comma 7;

- occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia, limitatamente al periodo originariamente autorizzato con esclusione di eventuali proroghe;
- occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto;
- occupazioni realizzate da commercianti al dettaglio in sede fissa per esposizione di merci all'esterno dei negozi;

c) del 30 per cento:

- occupazioni di durata non inferiore a 14 giorni.

Le tariffe ordinarie del canone per occupazioni permanenti e temporanee, sono ridotte del 50 per cento per occupazioni sottostanti e sovrastanti il suolo pubblico.

2. Le riduzioni di cui sopra sono concesse a condizione che l'occupazione sia regolarmente autorizzata.

3. Le tariffe ordinarie del canone, sono maggiorate del 100 per cento per occupazioni permanenti realizzate tramite chioschi e simili.

4. Le tariffe ordinarie del canone per le occupazioni permanenti e temporanee sono ridotte di un ulteriore 90% in aggiunta ad eventuali agevolazioni già previste dal presente Regolamento, qualora le occupazioni vengano realizzate da parte di titolari di bar, ristoranti e assimilati (D.lgs. n. 114/1998) con strutture ed arredi a servizio della propria attività, nonché con arredi mobili per la fruizione di attività artigianali, a condizione che tali strutture ed arredi rispettino in toto le condizioni e prescrizioni contenute nelle "Linee Guida per gli elementi di arredo urbano presenti nel Centro Storico" approvate con la Deliberazione del Consiglio Comunale N. 65 del 17.04.2008. Oltre ai soggetti titolari di attività ubicate nel Centro Storico Comunale, tale agevolazione si applica anche nei confronti di esercenti la cui attività sia ubicata nell'ambito della zona "Centro Storico e Aree limitrofe" così come individuata nella Deliberazione del C.C. N.116 del 27.10.1999 e meglio specificata nella Planimetria "ALLEGATO D" al presente Regolamento, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, a condizione che realizzino strutture ed arredi conformi alle condizioni e prescrizioni di cui alle "Linee Guida" valide per il Centro Storico ex Deliberazione C.C. N. 65 del 17/04/2008 succitata. Tale agevolazione, in fase di prima sperimentazione, si applica ai soggetti aventi diritto che abbiano presentato relativa istanza con la prevista documentazione allegata entro 5 (cinque) anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Qualora l'istruttoria della domanda risulti favorevole, il beneficio di cui trattasi verrà concesso per un periodo massimo di anni 5 (cinque) decorrente dalla data di rilascio della Concessione per l'occupazione di suolo pubblico e/o di suolo privato ad uso pubblico a carattere permanente o temporaneo.

5. Le tariffe ordinarie per le occupazioni temporanee sono ridotte di un ulteriore 90% in aggiunta ad eventuali agevolazioni già previste dal presente Regolamento, qualora le occupazioni vengano realizzate in occasione di particolari manifestazioni celebrative, culturali, sportive, turistiche, nei casi in cui l'occupazione sia effettuata, anche a scopo di lucro, con attrezzature, manufatti, strutture, ecc. finalizzati ad attività di intrattenimento e svago di carattere innovativo, ritenute dal Comune, con specifico atto, di particolare interesse pubblico e/o che siano considerate sotto il profilo economico, turistico, sociale produttive di importanti stimoli aggregazionali e di promozione territoriale.

Articolo 33 - Esenzioni

1. Sono esenti dal canone di concessione:

- 1) le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro Consorzi, e da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato;
- 2) le occupazioni con tabelle indicative delle stazioni e fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, e le aste delle bandiere;
- 3) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione durante le soste e nei posteggi ad esse assegnati;
- 4) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
- 5) le occupazioni di aree cimiteriali;
- 6) le occupazioni temporanee, realizzate da Enti pubblici diversi da quelli indicati alla lettera a), per iniziative aventi finalità di assistenza previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;

- 7) le occupazioni temporanee effettuate per la realizzazione di manifestazioni ed iniziative politiche, sindacali, religiose, assistenziali, celebrative e del tempo libero, comunque aventi finalità sociali ed umanitarie, ricreative o sportive, per la superficie occupata su cui non si esegue attività di vendita o di somministrazione;
- 8) le occupazioni temporanee realizzate dalle Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale-ONLUS, di cui all'art.10 del D.Lgs. 4/12/97, n.460, a condizione che le stesse risultino iscritte nell'anagrafe unica delle ONLUS istituita presso il Ministero delle Finanze;
- 9) le occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili o religiose;
- 10) le occupazioni con fiori e piante ornamentali o effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché non siano collocati per delimitare spazi di servizio;
- 11) le occupazioni occasionali determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci, nonchè le occupazioni non intralcianti il traffico e di durata non superiore ad ore 6, qualora riguardino piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o coperture, effettuate con ponti, steccati o simili, ovvero operazioni di trasloco o di mantenimento del verde;
- 12) le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare;
- 13) le occupazioni con rastrelliere e attrezzature per deposito cicli;
- 14) le occupazioni del sottosuolo stradale per allacciamenti fognari e con condutture d'acqua potabile o d'irrigazione dei fondi e, comunque le occupazioni di suolo realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- 15) le occupazioni con apparecchi automatici e simili;
- 16) le occupazioni di spazi assegnati e riservati al parcheggio di auto dei residenti, se già assoggettati al pagamento di somma, comunque definita per tale specifico uso;
- 17) le occupazioni per i parcheggi destinati ai portatori di handicaps;
- 18) le occupazioni effettuate per il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani;
- 19) le occupazioni effettuate con balconi, bow-windows o simili infissi di carattere stabile, nonchè con griglie, vetrocementi, intercapedini e simili.;
- 20) le occupazioni con serbatoi sotterranei per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti;
- 21) le occupazioni eseguite per manifestazioni ed iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i dieci metri quadrati;
- 22) le occupazioni con tende e simili, fisse o retrattili, aggettanti direttamente sul suolo pubblico;
- 23) le occupazioni con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato;
- 24) le occupazioni con passi carrabili.
- 25) le occupazioni realizzate da imprese per conto del Comune sulla base di un contratto di appalto nel quale siano espressamente indicati i tempi di occupazione e le aree destinate all'esercizio dell'attività.
- 26) le occupazioni realizzate da artisti di strada, qualora lo spazio occupato sia quello necessario all'esibizione, senza l'utilizzo di strutture, elementi o costruzioni fisse, non associate all'esercizio del commercio ambulante ed in assenza di pretesa di corrispettivo in denaro per l'esibizione, essendo l'offerta, da parte del pubblico, libera;
- 27) le occupazioni comportanti o meno vendita o somministrazione, eseguite nel centro storico del territorio comunale, ritenute dal Comune con specifico atto, di particolare interesse pubblico, sotto il profilo socioculturale in quanto produttive di importanti stimoli aggregazionali;
- 28) le occupazioni temporanee espressamente esentate, con apposito atto della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 13 del "Regolamento per l'utilizzo delle sale comunali e per la concessione del patrocinio da parte del Comune di Castel San Pietro Terme", approvato con deliberazione C.C. n. 33 del 31.3.2015

Titolo IV: ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO

Articolo 34 - Accertamento

1. L'accertamento dell'entrata costituita dal canone di concessione, avviene contestualmente al rilascio della concessione dell'occupazione.

2. Il responsabile del procedimento cura anche l'accertamento dell'entrata e, a tal fine, verifica la ragione del credito e la sussistenza dell'idoneo titolo giuridico, individua il debitore, quantifica la somma dovuta e, all'occorrenza, fissa la relativa scadenza.

3. In caso di occupazione abusiva, il responsabile del procedimento compie le attività di cui al comma 2 al fine dell'applicazione delle sanzioni conseguenti all'abuso e della liberazione dell'area.

Articolo 35 - Versamento per occupazioni permanenti

1. Il versamento del canone per le occupazioni permanenti annuali è effettuato ad anno solare, compreso, per intero, l'anno di rilascio della concessione.

2. Per le occupazioni permanenti "pluriennali", il versamento del canone relativo agli anni successivi a quello di rilascio della concessione deve essere effettuato entro il 31 marzo di ciascun anno; se tale data cade in giorno festivo, il versamento va effettuato entro il primo giorno feriale successivo.

3. Il pagamento nel caso di nuova concessione o di rilascio di concessione in variazione nella consistenza dell'occupazione medesima tale da determinare un maggior canone, deve essere eseguita prima del ritiro dell'atto concessorio, il cui rilascio è subordinato alla dimostrazione dell'avvenuto pagamento.

4. Le variazioni nell'occupazione in corso d'anno comportanti il rilascio di una nuova concessione danno luogo al pagamento del canone relativo, con compensazione con il canone già corrisposto per il medesimo anno, in conseguenza della precedente concessione.

Articolo 36 - Versamento per occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato all'atto del rilascio della concessione, in un'unica soluzione anticipata per tutto il periodo di durata dell'occupazione, con le modalità previste dall'art.37 o anche con versamento diretto con contestuale rilascio di quietanza.

2. Per le occupazioni ricorrenti, di cui all'art.4, comma 7, il versamento va effettuato in un'unica soluzione anticipata per tutto il periodo ricadente in ciascun anno solare. Tuttavia, per tali occupazioni e per quelle di durata non inferiore a un mese, su richiesta dell'interessato, il pagamento può essere effettuato mediante convenzione con tariffa ridotta del 50 per cento.

Articolo 37 - Norme comuni per il versamento

1. Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale del Comune o presso la tesoreria comunale con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione non è superiore a 500 lire o per eccesso se è superiore.

2. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E' ammessa la possibilità di versamento in rate trimestrali anticipate (con scadenza al 31/03, 30/06, 30/09 e 31/12), qualora l'ammontare del canone sia superiore a € 258,23*. Le disposizioni, di cui al presente comma, si applicano anche in caso di riscossione mediante convenzione previste all'art.36, comma 2.

3. Non si effettua il versamento del canone e non si procede a restituzione dello stesso, qualora questo sia di ammontare non superiore a € 5,16*.

4. Per occupazioni effettuate da commercianti su aree pubbliche, commercianti in sede fissa, pubblici esercizi, produttori agricoli ed altre attività commerciali a cui l'occupazione sia strettamente connessa, in caso di variazioni nella titolarità della concessione a seguito di cessione o affitto di azienda, a qualsiasi titolo, il subentrante, previa apposita richiesta di volturazione dell'atto di concessione, subentra nei residui obblighi di pagamento del canone.

Articolo 38 - Omesso o insufficiente pagamento

1. In caso di omesso od insufficiente pagamento entro i termini previsti, l'Ufficio diffida l'interessato ad adempiere assegnandoli un termine di quindici giorni, decorso inutilmente il quale, provvede alla pronuncia di decadenza della concessione ed all'iscrizione a ruolo coattivo della relativa posizione.

Sulle somme comunque versate in ritardo sono dovuti gli interessi moratori calcolati al tasso legale.

Articolo 39 - Riscossione coattiva

1. La riscossione delle somme dovute a titolo di canone e delle relative sanzioni non pagate alle scadenze stabilite, è effettuata coattivamente mediante consegna del relativo ruolo al concessionario del servizio della riscossione, che vi provvede secondo le disposizioni recate dagli articoli 67, 68 e 69 del Decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n.43.

- *così aggiornato in base a Determinazione N.1667 del 31/12/2001.*

Articolo 40 - Rimborsi

1. Alla restituzione delle somme erroneamente versate dall'occupante a titolo di canone di concessione provvede il funzionario di cui all'art. 3. Il procedimento relativo deve essere esaurito entro 90 giorni dalla data di presentazione della richiesta di rimborso, che l'interessato è tenuto a presentare entro il termine di tre anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Articolo 41 - Sanzioni

1. Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite con l'applicazione, da parte del Responsabile del Servizio, della sanzione amministrativa nella misura da € 51* a € 516* con osservanza delle disposizioni di cui al Capo I, Sezioni I e II della legge 24 novembre 1981, n.689, fatta eccezione di quanto stabilito nei successivi commi.

2. Qualora le violazioni di cui al comma 1 rappresentino anche violazioni delle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento, le stesse sono punite con la sanzione prevista dal predetto Codice.

3. Le occupazioni di suolo pubblico prive della necessaria concessione sono punite in esito a verbale di contestazione redatto da competente pubblico ufficiale, ai sensi dell'art.24, comma 3 del presente Regolamento. A tali occupazioni è applicata un'indennità pari al canone maggiorato del 50 per cento e sono applicate sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare della predetta indennità, nè superiore al doppio della stessa, ferme restando quelle stabilite dall'articolo 20, commi 4 e 5, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285.

4. Le sanzioni e l'indennità di cui ai precedenti commi sono applicate anche nel caso in cui sia irrogata la sanzione della sospensione dell'attività, prevista dalle vigenti disposizioni.

** così aggiornato in base a Determinazione N.1667 del 31/12/2001*

Articolo 42 - Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni di suolo pubblico, disciplinate dal Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'art.5 della Legge n.1034 del 1971.

2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione, se e quanto dovuto, restano all'Autorità giudiziaria ordinaria.

Titolo V: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 43 - Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999. Dalla stessa data, ricorrendone i presupposti, si applica il canone di concessione comunale, disciplinato dal Regolamento medesimo.

2. Per quanto non disposto dal Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

3. E' abrogata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quella del Regolamento.

Articolo 44 - Disposizioni transitorie

1. Il canone di concessione, dovuto per le occupazioni permanenti che alla data del 1° gennaio 1999 risultavano realizzate con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, è determinato, in sede di prima applicazione, forfettariamente come da articolo 63, comma 2, lettera f), del decreto legislativo n.446 del 1997, prendendo a base il numero degli utenti alla data medesima.

2. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate entro il 31 dicembre 1998, con validità temporale anche successiva, se non contrastanti con le norme del presente Regolamento, sono rinnovate a richiesta del titolare con il semplice pagamento del canone risultante dalla applicazione della nuova tariffa.

INDICE

TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 – Definizioni

Articolo 2 – Ambito e scopo del Regolamento

Articolo 3 – Il funzionario addetto al canone

TITOLO II : OCCUPAZIONI E CONCESSIONI

CAPO 1°: OCCUPAZIONI

Articolo 4 – Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche

Articolo 5 – Occupazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche

Articolo 6 – Mestieri girovaghi e mestieri artistici

Articolo 7 – Commercio su aree pubbliche in forma itinerante

Articolo 8 – Esecuzione di lavori e di opere

Articolo 9 – Autorizzazione ai lavori e manutenzione delle opere

Articolo 10 – Occupazioni con tende e tendoni

Articolo 11 – Affissioni

Articolo 12 – Occupazioni con impianti pubblicitari

Articolo 13 – Altre occupazioni

CAPO 2° : LA CONCESSIONE

Articolo 14 – Richiesta di occupazione

Articolo 15 – Contenuto e rilascio dell'atto di concessione

Articolo 16 – Durata

Articolo 17 – Titolarità della concessione

Articolo 18 – Rinnovo e disdetta della concessione

Articolo 19 – Obblighi del concessionario

Articolo 20 – Modifica, sospensione e revoca della concessione

Articolo 21 – Decadenza della concessione

Articolo 22 – Limiti delle occupazioni

Articolo 23 – Uso dell'area concessa

Articolo 24 – Occupazioni abusive

TITOLO III : CANONE DI CONCESSIONE

CAPO 1° - ISTITUZIONE E CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE

Articolo 25 – Istituzione ed oggetto del canone di concessione

Articolo 26 – Natura del canone

Articolo 27 – Criteri per la determinazione della tariffa del canone

Articolo 28 – Classificazione delle strade

Articolo 29 – Commisurazione dell'area occupata e applicazione del canone

Articolo 30 – Durata dell'occupazione

Articolo 31 – Soggetto passivo

Articolo 32 – Agevolazioni

Articolo 33 – Esenzioni

TITOLO IV: ACCERTAMENTO, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO

Articolo 34 – Accertamento

Articolo 35 – Versamento per occupazioni permanenti

Articolo 36 – Versamento per occupazioni temporanee

Articolo 37 – Norme comuni per il versamento

Articolo 38 – Omesso o insufficiente pagamento

Articolo 39 – Riscossione coattiva

Articolo 40 – Rimborso

Articolo 41 – Sanzioni

Articolo 42 – Contenzioso

TITOLO V : DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 43 – Disposizioni finali

Articolo 44 – Disposizioni transitorie

Allegato "A" alla Deliberazione del Consiglio Comunale N.27 del 25/03/1999

ELENCO DI CLASSIFICAZIONE DEGLI SPAZIED AREE PUBBLICHE

CATEGORIA 1

PIAZZA ACQUADERNI
VIA UGO BASSI
VIALE CARDUCCI
VICOLO CASELLE
VIA CASTELFIDARDO
VIA CAVOUR
PIAZZALE ANDREA COSTA
VIA CURIEL
VIA DECUMANO
VIA DEI MILLE
VIALE DELLA REPUBBLICA dal n.19 al n.37/d e dal n.10 al n.16/c
PIAZZA GALILEI
VIA GALVANI
PIAZZA GARIBALDI
VIA GRAMSCI tutti i numeri fino al 98
VIA INVITI
VICOLO MALVEZZI
VIA MANZONI
VIA MARCONI
PIAZZA MARTIRI PARTIGIANI
VIA MATTEOTTI
VIA MAZZINI dal n.27 al n.111 e dal n.66 al n.150
VIA MENTANA
VIA OBERDAN
VIA PALESTRO
VIA PELLICO
VIA RAMAZZOTTI
VIA SAN FRANCESCO
VIA SAN MARTINO
VIA SAN PIETRO
PIAZZA XX SETTEMBRE
PIAZZA VITTORIO VENETO

VIA VOLTA
VIA VOLTURNO

CATEGORIA 2

VIA ABRUZZO
VIALE ALBERTAZZI
VIA ALLENDE
VIA AMENDOLA
VIA ARCHIMEDE
VIA AVOGADRO
VIA BANDIERA
VIA ALBERTO BASSI
VIA BASTIANA fino al n.950
VIA BENTIVOGLIO
VIA BERLINGUER
VIALE BERNARDI
VIA BRAGLIA
VIALE BROCCOLI
VIA CADUTI DI CEFALONIA
VIA CALABRIA
VIA CAMPANIA
VIA CLATERNA
VIA COLOMBARINA
VIA CORLO fino al n.1011
VIA COVA fino al n.895
VIA CURIE
VIA CARLO ALBERTO DALLA CHIESA
PIAZZALE DANTE
VIA DE GASPERI
PIAZZA DEI POETI
VIA DELEDDA
VIA DEL RISORGIMENTO
VIALE DELLA REPUBBLICA dal n.39 alla fine; dal n.2 al n.8 e dal n.18 alla fine
VIA DELLA RESISTENZA
VIALE XVII APRILE
VIA DI VITTORIO
VIA DON MINZONI
VIA EDISON

VIA EMILIA LEVANTE	fino al n.840
VIA EMILIA PONENTE	fino al n.1331 e dal n.4257 alla fine
VIA FERMI	
VIA FERRARIS	
VIA FLEMING	
VIA FOSCOLO	
VIA FRANK	
VIA F.LLI CERVI	
VIA FRIULI	
VIA GIOIA FLAVIO	
VIA GRAMSCI	dal n.151 alla fine
VIA GRANDI	
VIA GRASSI	
VIA GRIECO	
VIA GURRIERI	
VIA UGO LA MALFA	
VIA LAZIO	
VIA LEOPARDI	
VIA LIGURIA	
VIA LOMBARDIA	
VIA ROSA LUXEMBURG	
VIA MACHIAVELLI	
VIA MADONNINA	fino al n.892/a
VIA ANNA MAGNANI	
VIA MARCHE	
VIA MARCHESI	
VIA MARTELLI	
VIA MAZZINI	dal n.1 al n.25 e dal n.113 alla fine e dal n.2 al n.64 e dal n.151 alla fine
VIA MEUCCI	
VIA MIGLIOLI	
VIA MOLINO SCARSELLI	
VIA MOLISE	
VIA MONTESSORI	
VIA MORANDI	
VIA MORO	
VIA NENNI	
VIA ORIANI	

VIA PACINOTTI
PIAZZA PAPA GIOVANNI XXIII
VIA PASTORE
VIA PETRARCA
PARCO PIAZZA THIEN AN MEN
VIA PIEMONTE
VIA PILASTRINO
VIA 1° MAGGIO
VIA PUGLIE
VIA PULICARI
VIA RIGHI
VIALE ROMA
VIA RUGGI
VIA SAN GIOVANNI fino al n.822
VIA SARAGAT
VIA SARDEGNA
VIA SCANIA
VIA SEROTTI
VIA SICILIA
VIA SPINELLI
VIA TANARI fino al n.1445/b
VIALE TERME
VIA TIZIANO
VIA TOGLIATTI
VIA TORRICELLI
VIA TOSCANA
VIA TOSI
VIA UMBRIA
VIA VENETO
VIA VERDI
VIA VIARA fino al n.1630
VIA VILLALUNGA fino al n.556/a
VIA ZACCAGNINI
VIA ZAMENHOF

CATEGORIA 3

VIA ALFIERI

VIA BARTOLOMEO DA VARIGNANA

VIA BASTIANA dopo il n.950 fino alla fine

VIA BATTISTI

VIA BERNARDA

VIA BIANCAFARINA

VIA CA' MASINO

VIA CAPPELLAZZO

VIA CA' PRIVA

VIA CARTARA

VIA CA' VENTUROLI

VIA CHIUSA

VIA CONVENTINO

VIA CORLO dopo il n.1011 fino alla fine

VIA COVA dopo il n.896 fino alla fine

VIA CROCE CONTA

VIA DEL PARTIGIANO

VIA DE' JANI

VIA EMILIA LEVANTE dopo il n.840 fino alla fine

VIA EMILIA PONENTE dopo il n.1331 fino a prima del n.4257

VIA ERCOLANA

VIA FORNACETTA

VIA GAIANETTA

VIA GIACOMO DA VARIGNANA

VIA GRANARA

VIA LEGNANA

VIA LIANO

VIA MADONNINA dopo il n.892/a fino alla fine

VIA MALVEZZA

VIA MASCARELLE

VIA MONTECALDERARO

VIA MONTECERERE

VIA MORI

PIAZZA NAZARIO SAURO

VIA PANIGA

VIA PELLIZZARA

VIA PIANA

VIA PICCHIO

VIA POGGIO
VIA RINIERA
VIA SABBIONARA
VIA SAN BIAGIO
VIA SAN CARLO
VIA SAN GIORGIO
VIA SAN GIOVANNI dopo il n.822
PIAZZA SAN LORENZO
VIA SANT'AGOSTINO
VIA SCORTICHETO
VIA STANZANO
VIA STRADELLI GUELFI
VIA TANARI dopo il n.1445/b fino alla fine
VIA TRUCCA
VIA VAL QUADERNA
VIA VARIGNANA
VIA VIARA dopo il n.1630 fino alla fine
VIA VILLALUNGA dopo il n.556/a fino alla fine

Allegato N. 1 alla Deliberazione della Giunta Comunale N. 41 del 24.3.2014

**Allegato "B"
OCCUPAZIONI
PERMANENTI**

**TARIFFE ORDINARIE CON RIGUARDO ALLA CLASSIFICAZIONE
DELLE STRADE E CON RIFERIMENTO ALL'USO DELL'AREA
OCCUPATA, IN RELAZIONE ALL'ATTIVITA' ECONOMICA
ESERCITATA**

DESCRIZIONE			CAT.1	CAT.2	CAT.3
Occupazioni di suolo pubblico	100%	Mq/aa	€ 26,49	€ 18,48	€ 8,00
Edicole, chioschi e simili	200%	Mq/aa	€ 52,98	€ 36,96	€ 16,00
Ombrelloni, tavolini e sedie (occupazioni eseguite da pubblici esercizi)	100%	Mq/aa	€ 26,49	€ 18,48	€ 8,00
Banchi di vendita su aree pubbliche (occupazioni eseguite da venditori ambulanti)	100%	Mq/aa	€ 26,49	€ 18,48	€ 8,00
Esposizione di merci all'esterno dei negozi (occupazioni eseguite da esercenti il commercio al dettaglio in sede fissa)	100%	Mq/aa	€ 26,49	€ 18,48	€ 8,00
Occupazioni per l'esercizio dell'attività edilizia	100%	Mq/aa	€ 26,49	€ 18,48	€ 8,00
Occupazioni di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico	50%	Mq/aa	€ 13,24	€ 9,24	€ 4,00

Allegato N. 2 alla Deliberazione della Giunta Comunale N. 41 del 24.3.2014

**Allegato "C"
OCCUPAZIONI
TEMPORANEE**

**TARIFFE ORDINARIE CON RIGUARDO ALLA CLASSIFICAZIONE
DELLE STRADE E CON RIFERIMENTO ALL'USO DELL'AREA
OCCUPATA, IN RELAZIONE ALL'ATTIVITA' ECONOMICA
ESERCITATA**

DESCRIZIONE			CAT.1	CAT.2	CAT.3
Occupazioni di suolo pubblico	100%	Mq/gg	€ 1,86	€ 1,24	€ 0,62
Ombrelloni, tavolini e sedie (occupazioni eseguite da pubblici esercizi)	50%	Mq/gg	€ 0,93	€ 0,62	€ 0,31
Banchi di vendita su aree pubbliche (occupazioni eseguite da venditori ambulanti)	50%	Mq/gg	€ 0,93	€ 0,62	€ 0,31
Esposizione di merci all'esterno dei negozi (occupazioni eseguite da esercenti il commercio al dettaglio in sede fissa)	50%	Mq/gg	€ 0,93	€ 0,62	€ 0,31
Occupazioni per l'esercizio dell'attività edilizia	50%	Mq/gg	€ 0,93	€ 0,62	€ 0,31
Occupazioni di spazi sovrastanti o sottostanti il suolo pubblico	50%	Mq/gg	€ 0,93	€ 0,62	€ 0,31
Manifestazioni politiche, culturali, sportive, celebrative e del tempo libero, per gli spazi finalizzati/utilizzati per la vendita o somministrazione (con ulteriore riduzione ad 1/3 della tariffa finale applicabile)	80%	Mq/gg	€ 0,37	€ 0,25	€ 0,12
Spettacoli viaggianti (con ulteriore riduzione ad	80%	Mq/gg	€ 0,37	€ 0,25	€ 0,12

<i>1/3 della tariffa finale applicabile</i>					
Occupazioni realizzate per iniziativa patrocinata dal Comune, anche se in collaborazione con altri Enti	80%	Mq/gg	€ 0,37	€ 0,25	€ 0,12

RIDUZIONI OCCUPAZIONI TEMPORANEE

FASCE ORARIE

1^ FASCIA SINO A 12 ORE: tariffa ridotta del 25%
2^ FASCIA OLTRE 12 ORE: tariffa intera

A) del 30%:

occupazioni temporanee di durata non inferiore a 14 giorni

B) del 50%

occupazioni temporanee di durata non inferiore a 1 mese o che si verificano con carattere ricorrente

Allegato N. 3 alla Deliberazione della Giunta Comunale N. 41 del 24.3.2014

RIFERIMENTO REGOLAMENTO COSAP	TARIFFA
Art.29 comma 6°	€ 0,09